

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*DECRETO 14 febbraio 2008*

*Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto aziende alberghiere -, riferito ai mesi di luglio 2007 e gennaio 2008. (pubblicato nel S.O. n. 95 alla G.U. 16 aprile 2008 n. 90)*

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO, in particolare, l’art.87, comma2, lettera g) del suddetto provvedimento che, fra l’altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO l’art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

VISTO l’art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 5 ottobre 2005, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo- comparto aziende alberghiere -, riferito al mese di luglio 2005;

ESAMINATO il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 26 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FEDERRETI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS, nonché il CCNL del 28 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO e UGL Commercio e Turismo;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di luglio 2007 e gennaio 2008;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopraindicati contratti, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

ACCERTATO che nell'ambito dei suddetti contratti non sono stati stipulati accordi territoriali;

## DECRETA

### ART. 1

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto aziende alberghiere -, riferito ai mesi di luglio 2007 e gennaio 2008, è determinato a livello nazionale nelle unite tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.

### ART. 2

Le tabelle prescindono:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
- c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Roma, 14 febbraio 2008*

*Il Ministro: DAMIANO*